



D.M. (Finanze) del 27 maggio 2015

CLIENTE

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Riferimenti di legge	<p>Art. 3, Decreto Legge n. 145 del 23.12.2013 (convertito con Legge n. 9 del 21.02.2014)</p> <p>Art. 1 co. 35, Legge n. 190 del 23.12.2014 (che ha sostituito le disposizioni precedenti)</p> <p>Decreto MEF del 27.05.2015 (G.U. n. 174 del 29.07.2015)</p> <p>Legge finanziaria 2019 (Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018)</p>
Modalità di fruizione	<p>Il credito è AUTOMATICO (non è necessaria alcuna domanda, accesso con <i>click day</i>, non ci sono graduatorie e valutazioni di terzi). La compensazione avviene in F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti.</p>
Attività ammissibili (art.1)	<p>Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto sono ammissibili le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (c.d. ricerca fondamentale);- ricerca pianificata e indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo (c.d. ricerca industriale);- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida (c.d. sviluppo sperimentale);- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.- NON AMMISSIBILI: modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Soggetti beneficiari (art.3)	<p>Possono beneficiare del credito d'imposta R&S TUTTE le imprese, indipendentemente dal FATTURATO realizzato, dalla NATURA GIURIDICA (quindi anche una ditta familiare), dal SETTORE ECONOMICO in cui operano, nonché dal REGIME CONTABILE adottato (anche semplificato).</p>
Costi eleggibili (art.4)	<p>Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i seguenti costi di R&S:</p> <ul style="list-style-type: none">a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;a-bis) personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;b) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro.c) Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le PMI innovative e le Start-up innovative. <p>La nostra società TECNOVIA, laboratorio di ricerca altamente qualificato del MIUR rientra a pieno titolo tra i soggetti in possesso dei requisiti che consentono ai propri clienti/committenti l'accesso al credito d'imposta R&S in caso di affidamento di contratti inerenti l'attività di ricerca e sviluppo.</p> <ul style="list-style-type: none">d) Competenze tecniche e privative industriali, anche acquisite da fonti esterne.d bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca

	<p>industriale e dello sviluppo sperimentale.</p> <p>Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di 5.000 euro le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile annuale. Tale certificazione deve essere redatta prima dell'utilizzo del credito di imposta in F24.</p>
Agevolazione concedibile (art.5)	<p>Il credito d'imposta spetta, fino ad un massimo di euro 10 milioni per ciascun beneficiario in misura pari a:</p> <p>50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle predette lettere a) e c) 25% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle predette lettere b), d) ed e)</p> <p>Inoltre, il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000. (e ciò favorisce l'utilizzo da parte delle PMI)</p> <p>Tale misura (da 30.000 € a 20.000.000 €) è da intendersi per ognuno degli anni d'imposta (fino al 2020).</p> <p>Il credito d'imposta viene riconosciuto su base incrementale, ossia con riferimento alle spese sostenute annualmente in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati nei tre periodi d'imposta 2012-13-14.</p> <p>Le imprese costituite successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, la media di riferimento non potrà che essere pari a zero.</p>
Modalità di fruizione del credito (art.6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi di cui all'art. 4. 2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 3. sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti (da gennaio, anche se i costi sostenuti un mese prima a dicembre) e previa certificazione contabile. Sono compensabili tutte le voci dell'F24, compresi contributi Inps, more, interessi. 4. Il credito d'imposta non rileva né ai fini del calcolo degli aiuti de minimis.
Documentazione per contratti di ricerca e controlli (art.7-8)	<p>Sancisce l'obbligo per le imprese beneficiarie di conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta in questione:</p> <p>Per i contratti di ricerca: i contratti stessi e una relazione concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce.</p> <p>In riferimento alla revisione legale dei conti, nel caso in cui il cliente non abbia una particolare segnalazione da fare, sarà nostro compito individuare un revisore, valutandone anche l'economicità (che sarà di sicuro interesse dato il numero potenziale delle revisioni da poter svolgere per conto dei nostri clienti).</p>
Cumulabilità (art.9)	<p>Prevede la cumulabilità del credito d'imposta di cui al presente decreto con altre agevolazioni, purché le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.</p>
Nota	<p>Nel caso di commesse complesse e/o di elevato importo, la Tecnovia aprirà un conto corrente bancario dedicato alla sola attività di ricerca. Tale soluzione consentirà una più agevole attività di riscontro delle entrate/uscite inerenti le attività di ricerca e nel contempo consentirà al cliente di ottenere un riscontro periodico, tramite l'inoltro dell'estratto conto, di quanto svolto in totale trasparenza in merito all'utilizzo delle risorse e alla loro allocazione temporale (per es.: pagamenti stipendi, forniture, consulenze, riscontro sui tempi di incasso e versamento).</p>

Per ulteriori info:

amministrazione@tecnovia.it

Tel. 0471 282823